

COMUNE DI VIGGIANO
PROV. DI POTENZA

C.A.P. N. 85059

TEL. 0975-61142 FAX 61137

Partita I.V.A n. 00182930768

c.c.p. n. 14378855

Prot. n. 4447/2010

ORD. N° 37

IL SINDACO

OGGETTO: **Divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni.**

Premesso:

- **che** il consumo di alcool e le conseguenze sociali e personali che ne derivano hanno assunto
- rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare con l'approvazione della legge 125/01 Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati;
- **che** anche nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto fra i giovanissimi, l'abitudine a consumi elevati di sostanze alcoliche;
- **che** il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- **che** in data 5 aprile 2007 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il Piano Nazionale Alcool e Salute che tra i suoi obiettivi si prefigge la tutela della salute nei minori e nei giovani;
- **che** la problematica in esame, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresenta un condizionamento per la buona qualità della vita di cui gli abitanti hanno diritto di godere, anche in orario serale e notturno nell'ambito della comunità e determina una evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;
- **che** sulla base di questo assunto, si rende necessario per le istituzioni di scoraggiare tali comportamenti, anche attraverso l'incentivazione di modelli e stili di vita in grado di prevenire le numerose condizioni di disagio indotte dall'assunzione di bevande alcoliche;
- **che** si ritiene utile l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti atti ad arginare il fenomeno e a tutelare la salute dei minorenni che fanno uso di alcool;
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;
- **Visti** gli artt. 1 comma 2 – della legge 30.03.2001, n. 125, il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1, 2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;

- *Visti* gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- *Visto* l'art. 2, comma 1 lettera a) della legge 125/2001;
- *Visto* il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998 2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l'abuso di sostanze alcoliche;
- *Visto* l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- *Visto* l'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689, così come modificato dall'art. 6 bis L. 24.07.2008, n. 125;
- *Visto* l'art. 689 del Codice Penale;
- *Ritenuto* necessario adottare i provvedimenti di competenza sindacale;

ORDINA

Fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., nel territorio del Comune di Viggiano, con effetto immediato, è fatto divieto di vendere e di somministrare a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione, ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita.

E' fatto divieto, altresì, di consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica da parte dei minori di 16 anni sulle strade pubbliche o aree soggette a pubblico passaggio, sui sagrati delle Chiese e in tutte le aree verdi cittadine, parchi storici o parchi naturalistici.

E' fatto divieto di adibire alla somministrazione di alcolici i minori di 18 anni.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite a termini di legge mediante applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande, ai sensi dell'art.13 della legge 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge 689/81.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, pubblicazione sul sito internet e viene notificata agli esercizi pubblici cittadini, nonché comunicata, per l'esecuzione, alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine.

Viggiano, li 31 MAR 2010

